




scala 1:25.000 1 cm = 250 m



Inquadramento di dettaglio - Area di progetto



Inquadramento di dettaglio - Cabina primaria



- Legenda**
- Buffer distanze da area di progetto
 - Area di progetto
 - Cavidotto MT
 - Confini comunali
 - Strada Provinciale

La delimitazione dei perimetri che identificano il vincolo idrogeologico è avvenuto partendo dal recupero della documentazione (cartografia tematica, atti) del vincolo derivante dal R.D.L. 3267/23

I poligoni rappresentano le zone vincolate e quelle esenti. Si evidenzia che per quanto concerne le aree boscate non già ricomprese nelle aree perimetrate vige quanto disposto dall'art. 182 del R.D. 3267/23.

Il vincolo ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innescio di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico

Estratto R.D.L 3267/1923

Art. 1. — Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Art. 17. — I boschi che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal sotvolamento di sassi, dal sottoramento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle province, dei comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione. Per disposizione delle competente amministrazioni dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle amministrazioni interessate in seguito ad accordi col ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sarà a carico di coloro che promussero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari.

Art. 47. — In seguito alla decisione sui reclami da parte del ministero l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione.

Art. 53. — Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di risaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente. Qualora il proprietario dei terreni risaldati o rimboscati intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli; in ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.

Art. 91. — Il ministero dell'economia nazionale [13] e' autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'amministrazione forestale. Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti, e nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture. I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto. Se però la formazione e costituzione di boschi siano stati iniziati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservato le norme in vigore in materia di opere di sistemazione forestale. Le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'autorità forestale, i contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

Art. 130. — I boschi appartenenti ai comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dal comitato forestale. I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno partecipi a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

Art. 182. — Nelle vecchie province del regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altra qualità di coltura, senza autorizzazione del comitato forestale (2). Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il comitato potrà imporre la modalità dell'utilizzazione ed occorrendo sospendere la. Nel caso di urgenza la sospensione della suddetta utilizzazione può essere ordinata dall'operato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del comitato, da deliberarsi alla prima adunanza. I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel titolo I, capo I, del presente decreto (20).

Link RAS Aree tutelate



REGIONE SARDEGNA **COMUNI DI PORTOSCUSO E GONNESA**

Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 13,793 MWp da realizzarsi nel comune di Portoscuso e Gonnesa (SU) con le relative opere di connessione elettrica
Denominato "Cirfiri"

Proponente: **ecenergy** Energy renewables
Energia 2 S.r.l.
Via Manzoni 30 - Pifano (HE)

Titolo elaborato: **Caudo elaborato**
Inquadramento su Vincoli Idrogeologici

Timbro e firma progettista:
PV016-ELB018

Stato del progetto: **Definitivo**

Ingegneria: **intellienergia** ENERGIE RINNOVABILI
Sede legale e operativa - Roma: Via Salaria 254, 00197 Roma tel. 06.21.12924
Sede operativa - Pifano: Via Salaria 254, 00197 Roma tel. 06.21.12924
Pifano: Via Salaria 254, 00197 Roma tel. 06.21.12924

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
01	Emesso	15/04/2022	Stp. C. Cecchi	Stp. R. Anzani	Stp. A. Zanzi